

*W. G. G.*

l'assicurato-contraente, perché essa produca immediatamente i suoi effetti; l'Istituto, infatti, riconosce al contraente il diritto al riscatto con una esplicita clausola di polizza. Tale tesi è stata già accolta dal Tribunale di Catanzaro (Pace-I.N.A. del 28 marzo - 2 aprile 1955).

2) La questione lineare di diritto, quale sopra esposta, è nella fattispecie resa complessa, tuttavia, da una pretesa "incapacità d'intendere e di volere" sollevata dalla parte attrice, la quale sostiene che l'assicurato, allorché avanzò la domanda di riscatto, era già infermo (malattia contratta in Africa, in servizio militare); eccepisce altresì l'attrice che l'accezione da parte dell'I.N.A. del premio di dicembre 1953, quale inviato dalla stessa con la domanda di liquidazione, è una prova della rinuncia in vigore del contratto.

3) Tali eccezioni non dovrebbero destare soverchie preoccupazioni, in quanto ben difficilmente potrebbe darsi la prova della incapacità d'intendere nei con-